



COMUNE DI LEVERANO
PROVINCIA DI LECCE

SETTORE PARI OPPORTUNITA'

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE
PARI OPPORTUNITA' UOMO E DONNA**

approvato dal C. C. con delibera n. 64 del 25 novembre 1998

IL CONSIGLIERE COM.LE DELEGATO
per le PARI OPPORTUNITA'
dr.ssa Elisabetta Re

IL SINDACO
ing. Gino D'Elia

Regolamento per l'istituzione della commissione comunale pari opportunità uomo e donna

ART. 1 (ISTITUZIONE)

1) E' istituita presso il Comune di Leverano la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna.

2) Essa è un organismo permanente, che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle leggi 22/6/90 n. 164 e 10/4/91 n. 125.

ART. 2 (FINALITA')

Finalità dell'istituzione della Commissione sono: la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

ART. 3 (COMPITI)

La Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:

- a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale;
- b) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
- c) sollecitazione di iniziative nel settore della formazione, qualificazione e riqualificazione professionale tendenti a realizzare l'effettiva parità;
- d) espressione di pareri sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale, che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;

e) indicazione per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente e per l'applicazione di "codici di comportamento" all'interno dell'Ente;

f) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e di cui all'art. 61 del D.Lg.vo n. 29/93 come modificato dal D.Lg.vo n. 367/98.

ART. 4

(COMPOSIZIONE E NOMINA)

1) La Commissione è composta da 9 Commissari, eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a 3, scegliendo in un elenco di candidati formato con criteri seguenti:

a) n. tre fra i cittadini che ne facciano espressamente richiesta e che per esperienza e competenza professionale possono arrecare un effettivo contributo;

b) n. sei fra le Associazioni, gruppi, organizzazioni professionali, culturali, del volontariato, della cooperazione, operanti nel territorio comunale, che possono segnalare non più di 2 candidature ciascuno;

c) i soggetti di cui alla precedente lettera debbono svolgere la loro attività in maniera continuativa, non avere fini di lucro, essere dotati di statuto che deve essere prodotto in copia, unitamente alle candidature;

d) i soggetti di cui alle precedenti lettere vengono invitati con bando pubblico, dal Sindaco del Comune di Leverano, a far pervenire le candidature entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando;

2) nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.

3) La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione; il Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.

4) I Commissari dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio Comunale con elezione nell'ambito delle candidature già acquisite.

5) I Commissari sono rieleggibili per una sola volta.

6) I Consiglieri Comunali possono partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

ART. 5
(PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE)

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina, la Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato a uno.

Il Presidente

- convoca e presiede le riunioni della Commissione;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- propone alla Giunta Comunale l'attuazione di progetti relativi alle attività della Commissione, e che la stessa Giunta Comunale adatterà nei limiti di bilancio.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 6
(FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE)

La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune o presso locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

La Commissione può articolarsi per sezioni di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.

Per il funzionamento della Commissione il Comune mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessarie.

Il Segretario della Commissione viene eletto tra i componenti della Commissione.

ART. 7
(NORMA FINANZIARIA)

Nel bilancio di previsione del Comune sarà previsto un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione.